



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 27 novembre 2018
(OR. en)

14382/18

**Fascicolo interistituzionale:
2018/0350 (NLE)**

**PECHE 469
MAMA 184**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO relativo alla ripartizione delle
possibilità di pesca a norma dell'accordo di partenariato per una pesca
sostenibile tra l'Unione europea e il Regno del Marocco e del relativo
protocollo di attuazione

REGOLAMENTO (UE) 2018/... DEL CONSIGLIO

del ...

**relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a norma dell'accordo
di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea
e il Regno del Marocco e del relativo protocollo di attuazione**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) A nome dell'Unione la Commissione ha negoziato un nuovo accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e il Regno del Marocco ("accordo di pesca"), nonché un nuovo protocollo di attuazione dello stesso e lo scambio di lettere che accompagna l'accordo di pesca.
- (2) Conformemente alla decisione (UE) 2018/... del Consiglio¹⁺, l'accordo di pesca, il protocollo di attuazione e lo scambio di lettere che accompagna l'accordo di pesca sono stati firmati il ...⁺⁺, fatta salva la loro conclusione in una data successiva.

¹ Decisione (UE) 2018/... del Consiglio, del ..., relativa alla firma, a nome dell'Unione, dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e il Regno del Marocco, del relativo protocollo di attuazione e dello scambio di lettere che accompagna l'accordo (GU L ...).

⁺ GU: inserire il numero, la data e il riferimento di pubblicazione della decisione di cui al documento ST 14365/18.

⁺⁺ GU: inserire la data della firma dell'accordo di pesca di cui al documento ST 12983.

- (3) Il protocollo di attuazione dell'accordo di pesca copre un periodo di quattro anni a decorrere dalla data di applicazione quale definita all'articolo 16.
- (4) È opportuno ripartire le possibilità di pesca tra gli Stati membri per l'intero periodo di applicazione del protocollo di attuazione dell'accordo di pesca.
- (5) È opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dalla data di applicazione del protocollo di attuazione dell'accordo di pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le possibilità di pesca stabilite ai sensi del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e il Regno del Marocco ("accordo di pesca") sono ripartite tra gli Stati membri come segue:

Categoria di pesca	Tipo di nave	Stato membro	Licenze o contingente
Pesca artigianale a nord, specie pelagiche	Pescherecci con sciabiche < 150 tonnellaggio lordo (GT)	Spagna	22
Pesca artigianale a nord	Pescherecci con palangari di fondo < 40 GT	Spagna	25
		Portogallo	7
	Pescherecci con palangari di fondo ≥ 40 GT < 150 GT	Portogallo	3
Pesca artigianale a sud	Pescherecci con lenze e canne < 150 GT per nave Totale ≤ 800 GT	Spagna	10
Pesca demersale	Pescherecci con palangari di fondo ≤ 150 GT	Spagna	7
		Portogallo	4
	Pescherecci da traino ≤ 750 GT Totale $\leq 3\ 000$ GT	Spagna	5
		Italia	0
Pesca del tonno	Pescherecci con lenze e canne	Spagna	23
		Francia	4

Pesca pelagica industriale	85 000 tonnellate (t) nel primo anno	Primo anno: 85 000 t	
	90 000 t nel secondo anno	Germania	6 871,2 t
	100 000 t nel terzo anno e nel quarto anno	Lituania	21 986,3 t
	Ripartizione delle navi autorizzate a pescare:	Lettonia	12 367,5 t
	10 navi \geq 3 000 GT e $<$ 7 765 GT	Paesi Bassi	26 102,4 t
	4 navi \geq 150 e $<$ 3 000 GT	Irlanda	3 099,3 t
	4 navi $<$ 150 GT	Polonia	4 807,8 t
		Regno Unito	4 807,8 t
		Spagna	496,2 t
		Portogallo	1 652,2 t
		Francia	2 809,3 t
		Secondo anno: 90 000 t	
		Germania	7 275,4 t
		Lituania	23 279,6 t
		Lettonia	13 095,0 t
		Paesi Bassi	27 637,9 t
		Irlanda	3 281,6 t
		Polonia	5 090,6 t
		Regno Unito	5 090,6 t
		Spagna	525,4 t
	Portogallo	1 749,4 t	
	Francia	2 974,5 t	

Terzo e quarto anno:	100 000 t
Germania	8 083,8 t
Lituania	25 866,3 t
Lettonia	14 550,0 t
Paesi Bassi	30 708,8 t
Irlanda	3 646,3 t
Polonia	5 656,3 t
Regno Unito	5 656,3 t
Spagna	583,8 t
Portogallo	1 943,8 t
Francia	3 305,0 t

2. Il regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio¹ si applica fatti salvi l'accordo di pesca, il suo protocollo di attuazione e lo scambio di lettere che accompagna l'accordo di pesca.

¹ Regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 81).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dalla data di applicazione del protocollo di attuazione dell'accordo di pesca.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ...,

Per il Consiglio
Il presidente
